

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
94/C 134/01	ECU.....	1
94/C 134/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 2 al 5. 5. 1994.....	3
94/C 134/03	Inapplicabilità del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un'operazione notificata (Caso n. IV/M.425 — BS/BT) (¹)	4
94/C 134/04	Notifica (Caso IV/35.038 — Jetphone) (¹).....	5
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
94/C 134/05	Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità (¹)	6
94/C 134/06	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, al fine di aumentare l'importo dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria	26
94/C 134/07	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore della Romania	27

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

16 maggio 1994

(94/C 134/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,7652	Dollaro USA	1,15446
Corona danese	7,55764	Dollaro canadese	1,58622
Marco tedesco	1,93198	Yen giapponese	120,606
Dracma greca	285,935	Franco svizzero	1,64683
Peseta spagnola	159,580	Corona norvegese	8,37153
Franco francese	6,62484	Corona svedese	8,98940
Sterlina irlandese	0,787218	Marco finlandese	6,29871
Lira italiana	1856,29	Scellino austriaco	13,5879
Fiorino olandese	2,16876	Corona islandese	82,5782
Scudo portoghese	199,167	Dollaro australiano	1,59301
Sterlina inglese	0,768766	Dollaro neozelandese	1,97174
		Rand sudafricano	4,22386

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ECU

13 maggio 1994

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,7632	Dollaro USA	1,15515
Corona danese	7,55700	Dollaro canadese	1,59030
Marco tedesco	1,93199	Yen giapponese	121,256
Dracma greca	285,357	Franco svizzero	1,64898
Peseta spagnola	159,203	Corona norvegese	8,36965
Franco francese	6,62595	Corona svedese	8,97068
Sterlina irlandese	0,790658	Marco finlandese	6,27825
Lira italiana	1848,16	Scellino austriaco	13,5869
Fiorino olandese	2,16857	Corona islandese	82,5356
Scudo portoghese	198,998	Dollaro australiano	1,59838
Sterlina inglese	0,771541	Dollaro neozelandese	1,97800
		Rand sudafricano	n.a.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 2 AL 5. 5. 1994**

(94/C 134/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 160	CB-CO-94-172-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE (*)	2. 5. 1994	2. 5. 1994	7
COM(94) 170	CB-CO-94-183-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita e la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale (*) (*)	2. 5. 1994	2. 5. 1994	6
COM(94) 100	CB-CO-94-109-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — La Comunità europea di fronte alla sfida della crescita demografica: posizione da adottare dalla Comunità alla Conferenza mondiale sulla popolazione e lo sviluppo, Il Cairo, 5-13 settembre 1994	4. 5. 1994	4. 5. 1994	16
COM(94) 155	CB-CO-94-166-IT-C	Diciottesima relazione annuale dell'attività del comitato consultativo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro — Esercizio 1993 (*)	3. 5. 1994	4. 5. 1994	25
COM(94) 157	CB-CO-94-168-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini)	3. 5. 1994	4. 5. 1994	117
COM(94) 158	CB-CO-94-169-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria e che fissa la modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997)	3. 5. 1994	4. 5. 1994	36
COM(94) 162	CB-CO-94-175-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al programma delle misure intese a promuovere l'impiego delle fibre di lino per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996	3. 5. 1994	4. 5. 1994	11
COM(94) 165	CB-CO-94-180-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le politiche e le pratiche in fatto di sicurezza alimentare (*)	4. 5. 1994	4. 5. 1994	22
COM(94) 161	CB-CO-94-174-IT-C	XXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza — 1993 (*)	5. 5. 1994	5. 5. 1994	495

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 178	CB-CO-94-189-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che chiude la procedura di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico e che abroga le misure applicabili a tali importazioni	5. 5. 1994	5. 5. 1994	18
COM(94) 164	CB-CO-94-177-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, della Turchia e dei Territori occupati e le modalità di proroga e di adattamento dei suddetti contingenti	6. 5. 1994	6. 5. 1994	42

(¹) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(²) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(³) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Inapplicabilità del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un'operazione notificata

(Caso n. IV/M.425 — BS/BT)

(94/C 134/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 marzo 1994 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹) relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non raggiunge le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. I terzi che dimostrino di avervi interesse possono ottenere copia della decisione richiedendola per iscritto alla:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg 150
 B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica (Caso IV/35.038 — Jetphone)

(94/C 134/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 5 aprile 1994 la Commissione ha ricevuto una richiesta di attestazione negativa ed una notifica finalizzata all'esenzione, inviatele rispettivamente a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ e riguardanti un accordo per la costituzione di un'impresa comune, concluso tra la BT Jersey (consociata della British Telecommunication) e la France Cables et Radio (consociata di France Telecom), mediante il quale le parti svilupperanno, tramite un'impresa comune denominata Jetphone, servizi di telecomunicazioni da aeronavi ritrasmesse per via terrestre (cosiddetti TFTS — terrestrial flight telephone system).

2. Gli accordi notificati consistono principalmente in:

- un accordo di durata illimitata per la costituzione dell'impresa comune, il cui capitale sarà suddiviso in parti uguali tra le parti;
- accordi sussidiari che stabiliscano segnatamente la sfera d'attività di tale impresa comune.

3. La Commissione invita i terzi interessati a inviarle le loro eventuali osservazioni a questo proposito.

Dette osservazioni devono pervenire alla Commissione entro il decimo giorno lavorativo che fa seguito alla data di pubblicazione della presente notifica. Esse possono venire trasmesse alla Commissione per telefax o per posta, con menzione del riferimento IV/35.038 — Jetphone, inviandole all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza (DG IV)
Direzione IV/B
Ufficio 3/062
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 98 09

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità

(94/C 134/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 107 def. — 94/0112(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che, per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di usufruire pienamente dei vantaggi derivanti dalla creazione di uno spazio privo di frontiere interne, occorre in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di treni ad alta velocità nonché l'accesso a queste reti;

considerando che un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle ferrovie europee e dell'industria ferroviaria europea, riunito dalla Commissione come richiesto dal Consiglio nella sua risoluzione del 4 e 5 dicembre 1989, ha elaborato il piano di massima della rete europea di treni ad alta velocità;

considerando che la Commissione nel dicembre 1990 ha presentato al Consiglio una comunicazione concernente i treni ad alta velocità che è stata accolta favorevolmente

dal Consiglio nella sua risoluzione del 17 dicembre 1990 ⁽¹⁾;

considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità intraprenda ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

considerando che l'esercizio in servizio commerciale di treni ad alta velocità presuppone un'ottima coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile; che da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo e che su questa coerenza si fonda in particolare l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature e del materiale;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽²⁾, implica che le imprese ferroviarie devono avere un maggiore accesso alla rete e che ciò necessita pertanto l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature e del materiale;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a controllare che siano rispettate le norme di sicurezza, salute e protezione dei consumatori applicabili alle reti ferroviarie in generale al momento della progettazione, della costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio; che essi condividono anche con le autorità locali responsabilità in materia di diritto dei terreni, assetto territoriale e protezione dell'ambiente; che ciò è particolarmente pertinente per le reti di treni ad alta velocità;

considerando che la direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾ esige la valutazione dell'impatto ambientale della costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;

⁽¹⁾ GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

considerando che le normative nazionali e i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicati dalle ferrovie presentano forti differenze; che le normative nazionali e i regolamenti interni incorporano tecniche particolari delle industrie nazionali; che essi prescrivono dimensioni e dispositivi particolari nonché caratteristiche speciali; che questa situazione ostacola in particolare la circolazione in buone condizioni dei treni ad alta velocità su tutto il territorio europeo;

considerando che questa situazione con il passare degli anni ha creato stretti legami tra l'industria ferroviaria nazionale e le ferrovie nazionali, a detrimento dell'apertura effettiva dei mercati; che questa industria per poter sviluppare la sua competitività su scala mondiale deve disporre di un mercato europeo aperto e concorrenziale;

considerando che occorre pertanto definire per la Comunità nel suo insieme requisiti essenziali di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente, protezione dei consumatori, compatibilità tecnica e esercizio da applicare alla rete europea di treni ad alta velocità;

considerando che, in relazione alla portata e alla complessità del sistema costituito dalla rete di treni ad alta velocità, per motivi operativi è risultato necessario operare una scomposizione in sottosistemi; che per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare, per tutta la Comunità, i requisiti essenziali e i parametri di base nonché determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per quanto riguarda i componenti e le interfacce, onde soddisfare i requisiti essenziali;

considerando che la rete europea di treni ad alta velocità rientra nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*); che, per soddisfare le disposizioni di questa direttiva, gli enti aggiudicatori devono includere le specifiche tecniche nei documenti generali o nei capitolati d'onere propri di ogni appalto; che è necessario creare un insieme di specifiche europee che servano di riferimento a queste specifiche tecniche;

considerando che una specifica europea ai sensi della direttiva 90/531/CEE è una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea; che una norma europea armonizzata è elaborata da un organismo europeo di normalizzazione, CEN, CENELEC o ETSI, su mandato della Commissione, e che il suo riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando l'interesse, per la Comunità, di un sistema internazionale di normalizzazione che possa produrre norme effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e soddisfacenti le esigenze della politica comunitaria; che di conseguenza gli organismi euro-

pei di normalizzazione devono proseguire la loro cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione;

considerando che gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme; che queste specifiche non devono compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali armonizzati a livello comunitario cui deve rispondere la rete europea di treni ad alta velocità;

considerando che le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti devono basarsi sull'utilizzazione dei moduli oggetto della decisione 90/683/CEE del Consiglio (**); che occorre sviluppare per quanto possibile, onde favorire lo sviluppo industriale, le procedure basate sul sistema garanzia qualità; che il concetto di componente abbraccia oggetti materiali e immateriali, quali il software;

considerando che la valutazione dell'idoneità all'impiego si applica, nel caso dei componenti più critici, per la sicurezza, la disponibilità o l'economia del sistema;

considerando che, nei loro capitolati d'onere, gli enti aggiudicatori fissano, in particolare per i componenti, con riferimento alle specifiche europee, le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare su base contrattuale; che, in queste condizioni, la conformità dei componenti è principalmente correlata al loro campo di impiego, onde assicurare e garantire l'interoperabilità del sistema, e non soltanto alla loro libera circolazione sul mercato comunitario;

considerando che non è pertanto necessario che il fabbricante ponga la marcatura CE sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva ma che, in base alla valutazione della conformità e/o dell'idoneità all'impiego effettuata secondo le procedure a tal fine previste nella direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante; che ciò non pregiudica l'obbligo per i fabbricanti di apporre, per alcuni componenti, la marcatura CE che ne attesti la conformità ad altre disposizioni comunitarie pertinenti;

considerando che i sottosistemi alla base della rete europea devono essere soggetti ad una procedura di verifica; che la verifica deve consentire alle autorità responsabili che autorizzano la messa in servizio di accertarsi che, nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, il risultato sia conforme alle disposizioni regolamentari, tecniche e operative applicabili; che ciò deve anche permettere ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dal paese; che occorre quindi elaborare un modulo che definisca i principi e le condizioni della verifica «CE» dei sottosistemi;

(*) GU n. L 297 del 29. 10. 1990.

(**) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13.

considerando che la procedura di verifica «CE» è basata sulle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); che le STI sono elaborate su mandato della Commissione dall'organismo comune rappresentativo dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria; che il riferimento alle STI è obbligatorio per assicurare l'intera operatività della rete e che le STI sono soggette al disposto dell'articolo 13 della direttiva 90/531/CEE;

considerando che gli organismi notificati, incaricati di effettuare le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti nonché la procedura di verifica dei sottosistemi, devono, in mancanza di una specifica europea, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile; che la Commissione deve controllare che ciò avvenga effettivamente basandosi, in particolare, sul parere delle parti interessate e del comitato composto dai rappresentanti designati dagli Stati membri, istituito dalla direttiva;

considerando che la direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (91/440/CEE) impone, sul piano della compatibilità, una separazione fra le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto e le attività relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria; che, nello stesso spirito, conviene che i servizi specializzati nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria designati come organismi notificati siano strutturati in modo da essere conformi ai criteri che devono essere applicati a tale tipo di organismi; che altri organismi specializzati possono essere notificati quando soddisfano gli stessi criteri;

considerando che l'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità ha dimensioni comunitarie; che gli Stati membri singolarmente non sono in grado di prendere le disposizioni necessarie per realizzare l'interoperabilità; che occorre pertanto intraprendere, in applicazione del principio di sussidiarietà, quest'azione a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le condizioni da soddisfare per realizzare l'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità.
2. Essa concerne la progettazione, la costruzione, la progressiva messa in servizio e l'esercizio della rete di treni ad alta velocità.
3. La rete di treni ad alta velocità è costituita dai collegamenti che possono essere effettuati mediante materiale ferroviario adatto alle alte velocità.

I dati geografici o fisici globali del sistema costituito dalla rete europea di treni ad alta velocità:

- piano di massima,
 - diversi tipi di linee,
 - materiale rotabile,
 - coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile
- sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. La presente direttiva concerne le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai parametri, ai componenti, alle interfacce e alle procedure necessari e sufficienti per assicurare e garantire l'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio di altre direttive comunitarie pertinenti, in particolare per quanto concerne le specifiche europee relative ai componenti, salvo se, specialmente nel caso dei componenti sensibili, per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva sia necessario applicare specifiche europee particolari stabilite a tale scopo.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva:

1. La «rete europea» è la rete europea di treni ad alta velocità.
2. La rete europea è suddivisa in otto «sottosistemi» corrispondenti ai settori seguenti:
 - infrastruttura,
 - energia,
 - manutenzione,
 - controllo-comando segnalamento,
 - materiale rotabile,
 - ambiente,
 - esercizio,
 - utenti,

quali descritti all'allegato II.

3. I «componenti» sono qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema.
4. I «componenti sensibili» sono i componenti da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperatività della rete europea.

2. Ai sensi della presente direttiva, l'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità si riferisce all'insieme delle condizioni di tipo regolamentare, tecnico e operativo che devono essere soddisfatte per assicurare, senza soluzioni di continuità, la circolazione dei treni ad alta velocità sulle infrastrutture di questa rete offrendo le prestazioni specificate.

Articolo 4

1. La rete europea o qualsiasi parte di questa rete, i sottosistemi e i componenti cui si applica la presente direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali indicati nell'allegato III.

2. Le specifiche tecniche supplementari, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 90/531/CEE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nella Comunità, devono soddisfare i requisiti essenziali.

Articolo 5

1. Ogni sottosistema di cui all'articolo 3, punto 1.2 è oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI) il cui rispetto è obbligatorio.

2. Le STI, ove necessario per realizzare l'interoperabilità della rete europea:

- precisano i requisiti essenziali;
- fissano i parametri di base, in particolare quelli figuranti nell'allegato IV;
- determinano i componenti sensibili e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee e quindi le norme europee necessarie per realizzare l'interoperabilità della rete europea nel rispetto dei requisiti essenziali;
- indicano, in ogni caso previsto, i moduli, definiti nella decisione 90/683/CEE, da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego.

3. Le STI sono elaborate su mandato della Commissione dall'organismo comune rappresentativo dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria. I mandati sono definiti secondo la procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2.

4. Le STI elaborate dall'organismo previsto al paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 21, paragrafo 2. Le STI sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

CAPITOLO II

COMPONENTI SENSIBILI

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché i componenti sensibili di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- siano immessi sul mercato soltanto se permettono di realizzare l'interoperabilità della rete europea soddisfacendo i requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
- siano utilizzati nel loro settore di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti sensibili in vista del loro impiego per la rete europea, se essi soddisfano le disposizioni della direttiva.

Articolo 8

1. Gli Stati membri considerano conformi ai pertinenti requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva i componenti sensibili di cui all'articolo 5, muniti della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato V.

2. La conformità di un componente sensibile ai requisiti essenziali applicabili è stabilita con riferimento alle specifiche europee pertinenti, se esse esistono.

3. I riferimenti delle specifiche europee che sono specifiche tecniche comuni o omologazioni tecniche europee, ai sensi della direttiva 90/531/CEE, oppure norme nazionali che recepiscono norme europee sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee.

4. In mancanza di specifiche europee e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 12, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Com-

missione le norme e le specifiche tecniche usate per applicare i requisiti essenziali.

Articolo 9

Se, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, risulta che le specifiche europee di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, sarà deciso, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, se procedere o meno al ritiro delle specifiche europee in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo la procedura definita all'articolo 21, paragrafo 2, quando si tratta di norme europee.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro constata che un componente sensibile, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui all'articolo 8, paragrafo 1, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, esso prende tutte le misure opportune per limitare il suo campo di applicazione o per vietarne l'impiego. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure prese, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:

- a) un'inosservanza dei requisiti essenziali;
- b) una scorretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 8, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;
- c) una carenza delle specifiche europee di cui all'articolo 8.

2. La Commissione consulta le parti interessate al più presto. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 8, si applica la procedura definita all'articolo 9.

3. Se un componente sensibile, munito della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'articolo 8, risulta non conforme, lo Stato membro competente prende nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione verifica che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento e ai risultati della procedura.

Articolo 11

1. Per redigere la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente sensibile, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve usare i moduli della decisione 90/683/CEE, alle condizioni stabilite dalle pertinenti STI di cui all'articolo 5.

2. Se così imposto dalle STI, la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente sensibile è effettuata dall'organismo notificato di cui all'articolo 20 cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ha presentato domanda.

3. Se dei componenti sensibili sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego indica in questo caso che i componenti sensibili rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.

4. Se né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità hanno soddisfatto agli obblighi dei paragrafi precedenti, questi obblighi incombono a qualsiasi persona che immetta il componente sensibile sul mercato. Gli stessi obblighi si applicano alla persona che assembla i componenti sensibili o parti di componenti sensibili di diversa origine o che fabbrica i componenti sensibili per uso proprio.

5. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10:

- a) qualsiasi constatazione da parte di uno Stato membro del rilascio indebito della dichiarazione «CE» di conformità comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di rimettere il componente sensibile in conformità e di far cessare l'infrazione, alle condizioni fissate da detto Stato membro;
- b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente sensibile di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure previste all'articolo 10.

Articolo 12

1. Ai fini di un'applicazione coerente della presente direttiva, per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti sensibili, la Commissione vigila a

che le decisioni degli organismi notificati siano strettamente coordinate, in particolare se non esistono specifiche europee.

2. Le riunioni di coordinamento degli organismi notificati si svolgono su richiesta della Commissione, del comitato di cui all'articolo 21 o di loro propria iniziativa.

Su richiesta della Commissione, ogni Stato membro può essere invitato a designare, in modo limitativo, gli organismi notificati che partecipano alle riunioni di coordinamento.

3. I lavori svolti nell'ambito delle riunioni di coordinamento possono portare eventualmente all'elaborazione di specifiche europee nelle quali sono indicate in particolare tutte le operazioni necessarie per la constatazione della conformità di componenti sensibili alle disposizioni della presente direttiva.

CAPITOLO III

SOTTOSISTEMI

Articolo 13

Spetta ad ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi della rete europea descritti nell'allegato II che sono installati sul suo territorio o che lo attraversano.

A tal fine, gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati e/o gestiti in modo da non compromettere il soddisfacimento dei pertinenti requisiti essenziali, quando sono integrati nella rete europea.

Articolo 14

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi che costituiscono la rete europea e sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva.

Articolo 15

1. Gli Stati membri considerano interoperativi e conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 ad essi applicabili i sottosistemi che costituiscono la rete, muniti della dichiarazione «CE» di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato VI, accompagnata dalla documentazione tecnica prevista dall'articolo 17, paragrafo 4.

2. La verifica dell'interoperabilità nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema facente parte della rete europea è effettuata con riferimento alle STI di cui all'articolo 5, se esistono.

3. In mancanza di STI e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 18, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle regole tecniche in vigore per l'applicazione dei requisiti essenziali.

Articolo 16

Se, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, risulta che le STI di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, sarà deciso se procedere o meno al ritiro delle STI in questione dalle pubblicazioni secondo la procedura definita all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 17

1. Per stabilire la dichiarazione «CE» di verifica, l'ente aggiudicatore o il suo mandatario deve applicare la procedura di verifica «CE» definita all'allegato VII.

2. La procedura di verifica «CE» è effettuata su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario da parte dell'organismo notificato di cui all'articolo 20 che l'ente ha scelto a tal fine.

3. La missione dell'organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di fabbricazione fino alla fase di omologazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema.

4. L'organismo notificato deve preparare la documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, tutti i documenti che attestano la conformità dei componenti sensibili. Essa deve anche contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.

Articolo 18

1. Ai fini di un'applicazione coerente della procedura di verifica «CE» dei sottosistemi, la Commissione vigila affinché le decisioni degli organismi notificati di cui all'articolo 20 siano strettamente coordinate.

2. Le riunioni degli organismi notificati si svolgono su richiesta della Commissione, del comitato di cui all'articolo 21 o di loro propria iniziativa.

3. I lavori svolti nell'ambito delle riunioni di coordinamento possono portare all'elaborazione di specifiche tecniche nelle quali sono indicate, in particolare, tutte le operazioni necessarie per constatare la conformità dei sottosistemi alle disposizioni della presente direttiva.

4. Queste specifiche tecniche sono delle STI soggette alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 19

1. Se uno Stato membro ritiene che un sottosistema, munito della dichiarazione «CE» di verifica, accompagnata dalla documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, può chiedere che siano effettuate verifiche complementari prima di autorizzare la messa in servizio di questo sottosistema sul suo territorio.

2. Se uno Stato membro ritiene che un sottosistema, munito della dichiarazione «CE» di verifica, accompagnata dalla documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, e la sua messa in servizio rischia di compromettere l'interoperabilità della rete europea, può chiedere allo Stato membro nel territorio del quale è installato il sottosistema di effettuare verifiche complementari, prima di autorizzarne la messa in servizio.

3. Lo Stato membro che presenta la domanda informa immediatamente la Commissione delle verifiche complementari richieste esponendo i pertinenti motivi. La Commissione avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IV

ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 20

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di svolgere la procedura di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 11 e la procedura di verifica di cui all'articolo 17, indicando per ciascuno di essi il campo di competenza.

La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione e ne assicura l'aggiornamento.

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri previsti nell'allegato VIII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti della serie EN 45.000 sono considerati conformi a detti criteri.

3. Uno Stato membro che ha designato un organismo deve ritirare la sua notifica se constatata che detto organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VIII.

CAPITOLO V

COMITATO

Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato per i trasporti guidati, a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità della rete di treni ad alta velocità.

4. Il comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistano nell'espletamento dei suoi compiti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e concernente la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti, la verifica dei sottosistemi facenti parte della rete europea e le decisioni prese in applicazione degli articoli 9, 10, 16 e 19 è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato al più presto, con l'indicazione delle modalità di ricorso previste dalle legislazioni in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 23

1. Gli Stati membri modificano e adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie onde autorizzare l'impiego dei componenti sensibili e la messa in servizio e il funzionamento dei sottosistemi conformi alla presente direttiva, al più tardi il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 24

La presente direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

DATI GEOGRAFICI E FISICI

1. Il piano di massima

Il piano di massima della rete europea di treni europei ad alta velocità, limitato agli elementi di riferimento essenziali per la sua strutturazione, è quello che figura nella relazione del gruppo ad alto livello.

Esso comprende linee nuove, linee modificate e linee di collegamento.

Il piano di massima accolto positivamente dal Consiglio nella sua risoluzione del 17 dicembre 1990 e che dovrebbe essere realizzato verso il 2010 è periodicamente rivisto secondo le apposite procedure.

2. Le linee

Il piano di massima distingue 3 tipi di linee:

- le linee attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;
- le linee modificate per velocità dell'ordine di 200 km/h;
- le altre linee facenti parte della rete europea.

Le sezioni di penetrazione urbana, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono assimilate alle linee che esse prolungano.

3. Il materiale rotabile

I treni ad alta velocità di tecnologia avanzata devono essere progettati per garantire un livello elevato di comfort e di sicurezza alle velocità seguenti:

- almeno 250 km/h sulle linee nuove;
- circa 200 km/h sulle linee esistenti modificate;
- la velocità massima possibile sulle altre linee.

4. Coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile

I servizi di treni ad alta velocità presuppongono l'esistenza di una perfetta coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile. Da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la qualità dei servizi e il loro costo.

ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. Nell'ambito della presente direttiva, il sistema che costituisce la rete europea è suddiviso in 8 sottosistemi corrispondenti a:
 - 1.1. settori intrinsecamente strutturali:
 - infrastrutture,
 - energia,
 - manutenzione,
 - controllo-comando segnalamento,
 - materiale rotabile;
 - 1.2. settori essenzialmente funzionali:
 - ambiente,
 - esercizio,
 - utenti.
2. Per ciascun sottosistema, i parametri di interoperabilità della rete europea sono i seguenti:
 - 2.1. *Infrastrutture*

Parametri di base: velocità e pendenze

 - 2.1.1. Tracciato
 1. Sagoma
 2. Raggi delle curve
 3. Geometria delle gallerie
 4. Ponti e viadotti
 5. Interasse dei binari
 6. Protezioni laterali
 - 2.1.2. Binari
 1. Scartamento e tolleranze
 2. Sopraelevazione e insufficienza di sopraelevazione
 3. Lunghezza dei raccordi
 4. Inclinazione delle rotaie
 5. Carico per asse e sforzi sostenuti
 6. Difetti ammissibili e limiti di usura
 7. Apparecchi (geometria e velocità di attraversamento)
 - 2.1.3. Stazioni
 1. Geometria dei marciapiedi
 - 2.2. *Energia*
 - 2.2.1. Sistema di elettrificazione
 1. Tipo di corrente (tensione e frequenza)
 2. Scarti e sovratensioni ammissibili
 3. Protezione degli impianti

- 2.2.2. Linee di contatto
 - 1. Geometria e costituzione
 - 2. Fattore di potenza
 - 3. Dinamica linee di contatto/pantografo
 - 4. Materiali utilizzati
- 2.3. *Manutenzione*
(Depositi, officine)
 - 2.3.1. Macchine di lavaggio
 - 2.3.2. Sistema di vuotamento dei gabinetti
 - 2.3.3. Impianti di rialzo
 - 2.3.4. Attrezzature specifiche
- 2.4. *Controllo-comando segnalamento*
 - 2.4.1. Sistema di segnalamento di cabina
 - 2.4.2. ATP ⁽¹⁾ (controllo di velocità)
 - 2.4.3. ATO ⁽²⁾ (condotta automatica)
 - 2.4.4. Informazioni necessarie a bordo
 - 2.4.5. Trasmissione binario-macchina delle informazioni
 - 2.4.6. Trattamento delle informazioni a bordo e visualizzazione per il macchinista
 - 2.4.7. Telecomunicazioni:
 - Radio suolo-treno
 - Telefono passeggeri
- 2.5. *Materiale rotabile*
 - 2.5.1. Definizione dei convogli
 - 1. Composizione dei treni
 - 2. Massa
 - 3. Sagoma
 - 4. Caratteristiche delle strutture di cassa
 - 5. Requisiti di tenuta alle variazioni di pressione
 - 6. Caratteristiche aerodinamiche
 - 2.5.2. Contatto ruota-rotai
 - 1. Profilo delle ruote e criteri di misura
 - 2.5.3. Trazione
 - 1. Prestazione di accelerazione e accelerazione residua
 - 2. Avviamento in rampa massima (stato normale e degradato)
 - 2.5.4. Frenatura
 - 1. Prestazione di frenatura
 - 2. Condizioni in cui è assicurata la sicurezza durante la frenatura
 - 3. Eventuale uso di freni complementari che non sollecitano l'aderenza
 - 4. Prestazione dei dispositivi antislittanti

⁽¹⁾ Automatic Train Protection.

⁽²⁾ Automatic Train Operation.

- 2.5.5. Captazione di corrente (in funzione del tipo di corrente utilizzata)
 - Cfr. il punto 2.2.2 linee di contatto
- 2.5.6. Sicurezza dei passeggeri
 - 1. Sicurezza del controllo della chiusura delle porte
 - 2. Sicurezza antincendio
 - 3. Segnale di allarme
- 2.6. *Ambiente*
 - 2.6.1. Emissione di rumore
 - 2.6.2. Vibrazioni
 - 2.6.3. Perturbazioni elettromagnetiche esterne
- 2.7. *Esercizio*
 - 2.7.1. Personale e regolamentazione
 - 1. Ergonomia della cabina di condotta
 - 2. Regolamentazione (in situazione normale e degradata)
 - 3. Lingua utilizzata
 - 2.7.2. Tecnica
 - 1. Sistema di diagnosi a bordo dei treni
 - 2. Trasmissione dei dati tra treno e suolo
 - 3. Criteri di affidabilità
 - 4. Livello di disponibilità
 - 5. Apparecchi per l'individuazione delle boccole calde
- 2.8. *Utenti*
 - 2.8.1. Qualità del servizio a bordo
 - 1. Livello del rumore all'interno
 - 2. Caratteristiche del sistema di aria condizionata
 - 3. Informazioni per i passeggeri
 - 4. Servizi a bordo (compreso quello di ristoro)
 - 5. Alloggiamenti per i bagagli
 - 6. Accessibilità per i viaggiatori disabili
 - 2.8.2. Commercializzazione
 - 1. Sistema di prenotazione
 - 2. Sistema di informazione

ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI

1. Natura dei requisiti

La rete europea di treni ad alta velocità e i suoi componenti devono soddisfare i requisiti essenziali nei seguenti campi:

1.1. *Sicurezza*

Oltre al rispetto delle regole di sicurezza generale, la sicurezza del sistema è garantita quando si padroneggiano i rischi di deragliamento o di collisione dei treni tra di loro o contro ostacoli.

Ciò implica che si debba tener conto delle conseguenze di eventuali guasti di elementi che contribuiscono alla sicurezza.

1.2. *Affidabilità-disponibilità*

La gestione commerciale di un servizio di treni ad alta velocità impone di mantenere in permanenza un livello sufficiente di disponibilità delle funzioni che vi contribuiscono e quindi di garantire un livello di affidabilità sufficiente per tutti i componenti.

Le conseguenze di eventuali guasti di questi componenti devono essere considerate in modo da definire i regimi degradati ammissibili.

1.3. *Salute delle persone*

Si tratta di prevedere le conseguenze della presenza e del funzionamento del sistema in condizioni di servizio normali o eccezionali nei confronti di tutte le persone: utenti, personale ferroviario, residenti lungo la strada ferrata, ecc.

1.4. *Protezione dell'ambiente*

I requisiti in questo campo mirano a definire il quadro da rispettare tenendo conto del fatto che la costruzione, la presenza e la gestione di un sistema di treni ad alta velocità modificano necessariamente l'ambiente nel quale il treno si inserisce sotto il profilo visivo, fisico, sonoro, vibratorio, elettromagnetico, ecc.

1.5. *Protezione dei consumatori*

Questo campo riguarda le aspettative dei consumatori dei servizi di treni ad alta velocità, in termini di qualità di questi servizi e di trasparenza delle condizioni di trasporto.

1.6. *Compatibilità tecnica*

Questo campo comprende le misure tecniche per la gestione funzionale della rete. Queste misure si raggruppano in due categorie di condizioni che sono complementari:

- le condizioni che permettono la continuità di circolazione di un treno da un punto all'altro della rete. Queste condizioni impongono che un treno in circolazione sulla rete trovi impianti compatibili con le proprie caratteristiche e le prestazioni che deve fornire;
- le condizioni che permettono su una data sezione un funzionamento soddisfacente del sistema in termini determinati di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Queste condizioni impongono in ogni punto della rete il controllo delle interfacce tra i sottosistemi costitutivi.

2. **Requisiti di portata generale**

2.1. *Sicurezza*

2.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza degli organi critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.

2.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaiia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.

2.1.3. Gli organi adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il malfunzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.

2.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.

2.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforme alle procedure indicate.

2.2. *Affidabilità-disponibilità*

2.2.1. La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

2.2.2. La progettazione del servizio dei treni e i dispositivi che servono all'informazione degli utenti devono garantire la gestione commerciale affidabile e di qualità.

2.3. *Salute delle persone*

2.3.1. I materiali utilizzati nelle infrastrutture non devono mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso.

2.3.2. La scelta e l'impiego di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

2.4. *Protezione dell'ambiente*

2.4.1. Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alla gestione della rete europea di treni ad alta velocità devono essere valutate e considerate al momento della progettazione della rete secondo le disposizioni delle direttive 85/337/CEE ⁽¹⁾, 79/409/CEE ⁽²⁾ e 92/43/CEE ⁽³⁾.

2.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.

2.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.

2.5. *Protezione dei consumatori*

2.5.1. La progettazione del servizio offerto sulla rete europea di treni ad alta velocità deve garantire agli utenti una gestione commerciale affidabile e di qualità.

2.6. *Compatibilità tecnica*

2.6.1. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture degli impianti fissi devono essere compatibili tra di loro e con quelle dei treni destinati a circolare sulla rete europea di treni ad alta velocità.

2.6.2. Il rispetto di queste caratteristiche tecniche compatibili è obbligatorio per le nuove infrastrutture e il materiale rotabile destinati a circolare sulla rete europea di treni ad alta velocità.

Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.

3. **Requisiti particolari di ogni sottosistema**

3.1. *Infrastrutture*

3.1.1. Sicurezza

Si devono prendere disposizioni per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocità.

Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocità.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, ecc.).

3.1.2. Protezione del consumatore

Le caratteristiche geometriche dei marciapiedi devono permettere a tutte le categorie di passeggeri un accesso sicuro alle carrozze che compongono il treno.

3.1.3. Compatibilità tecnica

I marciapiedi delle stazioni devono essere compatibili con gli accessi dei materiali rotabili che vi transitano.

⁽¹⁾ Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5. 7. 1985).

⁽²⁾ Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 4. 1979).

⁽³⁾ Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22. 7. 1992).

3.2. *Energia*

3.2.1. Sicurezza

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ad alta velocità né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

3.2.2. Protezione dell'ambiente

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

3.2.3. Compatibilità tecnica

I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati sulla rete europea di treni ad alta velocità devono:

- permettere ai treni di realizzare prestazioni specificate;
- essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

3.3. *Manutenzione*

3.3.1. Salute

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare pregiudizio alla salute delle persone.

3.3.2. Protezione dell'ambiente

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono provocare effetti nocivi per l'ambiente circostante.

3.3.3. Compatibilità tecnica

Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocità devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati.

3.4. *Controllo-comando segnalamento*

3.4.1. Sicurezza

Il controllo-comando segnalamento utilizzato sulla rete europea di treni ad alta velocità deve consentire una circolazione dei treni al livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete.

3.4.2. Compatibilità tecnica

Ogni nuova infrastruttura ad alta velocità e qualsiasi nuovo materiale ad alta velocità, costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di segnalamento e di arresto automatico compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.

Le apparecchiature di controllo-comando segnalamento installate nei posti di condotta dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sulla rete europea di treni ad alta velocità.

3.5. *Materiale rotabile*

3.5.1. Sicurezza

Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso di collisione o deragliamento.

Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando.

Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere d'arte e dei sistemi di segnalamento.

Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.

In caso di pericolo, un dispositivo deve permettere ai passeggeri e al personale di scorta di mettersi in contatto con il macchinista.

Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Si devono prevedere uscite di emergenza.

3.5.2. Salute delle persone

Le installazioni all'interno delle vetture devono garantire un elevato livello di protezione della salute delle persone a bordo.

3.5.3. Affidabilità-disponibilità

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura nonché di controllo-comando deve permettere in situazioni degradate specifiche la continuazione della missione del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

3.5.4. Protezione dei consumatori

Le prestazioni dei treni ad alta velocità devono garantire una gestione commerciale di qualità.

3.5.5. Compatibilità tecnica

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e di segnalamento.

Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia della rete europea di treni ad alta velocità.

3.6. *Ambiente*

3.6.1. Salute

La gestione della rete europea di treni ad alta velocità deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore.

3.6.2. Protezione dell'ambiente

La gestione della rete europea di treni ad alta velocità non deve provocare vibrazioni nel terreno dannose per le attività e l'ambiente attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

3.7. *Esercizio*

3.7.1. Sicurezza

L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

3.7.2. Affidabilità-disponibilità

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.

3.7.3. Compatibilità tecnica

L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti nonché delle qualifiche dei macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente della rete europea di treni ad alta velocità.

3.8. *Utenti*

3.8.1. Sicurezza

È obbligatorio un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.

I treni devono essere dotati di un sistema interfonico che consenta la comunicazione nei due sensi tra il macchinista e il personale viaggiante.

*ALLEGATO IV***PARAMETRI DI BASE****Infrastrutture**

- Sagome minime
- Raggi minimi di curvatura
- Scartamento delle rotaie
- Sforzi massimi sul binario
- Lunghezza minima dei marciapiedi
- Altezza dei marciapiedi

Energia

- Tensione di alimentazione
- Geometria delle linee elettriche di trazione

Controllo-comando segnalamento

- Caratteristiche dell'ERTMS (*)

Materiale rotabile

- Carico sull'asse
- Lunghezza massima dei treni
- Sagoma
- Caratteristiche minime di frenatura
- Caratteristiche elettriche limite
- Caratteristiche meccaniche limite

Ambiente

- Caratteristiche limite legate al rumore
- Caratteristiche limite legate alle vibrazioni
- Caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche

Utenti

- Caratteristiche limite legate al rumore interno
- Caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata
- Caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili

(*) European Rail Traffic Management System.

ALLEGATO V

COMPONENTI SENSIBILI

Dichiarazione «CE»

- di conformità
- di idoneità all'impiego

1. Componenti sensibili

La dichiarazione «CE» si applica ai componenti sensibili che servono all'interoperatività della rete europea, di cui all'articolo 2. Questi componenti sensibili possono essere:

1.1. Componenti comuni

Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche

Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3. Componenti specifici

Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. Campo di applicazione

La dichiarazione «CE» concerne:

- la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente sensibile, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare;
- la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente sensibile, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate.

Le procedure di valutazione effettuate dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 90/683/CEE secondo le modalità indicate nelle STI.

3. Contenuto della dichiarazione «CE»

La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:

- riferimenti della direttiva;
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore);
- descrizione del componente sensibile (marchio, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità, l'idoneità all'impiego (articolo 11);
- ogni descrizione pertinente cui risponde il componente sensibile, in particolare le condizioni di impiego;
- nome e indirizzo dello o degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato;
- se del caso il riferimento delle specifiche europee;

- se del caso le norme specifiche cui fa riferimento la specifica tecnica comune (articolo 12);
- identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO VI

SOTTOSISTEMI

Dichiarazione «CE» di verifica

La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti:

- riferimenti della direttiva;
- nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore);
- breve descrizione del sottosistema;
- nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica «CE» di cui all'articolo 17;
- i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
- ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;
- se provvisoria: durata di validità della dichiarazione «CE»;
- identificazione del firmatario.

ALLEGATO VII

SOTTOSISTEMI

Verifica «CE»

1. La verifica «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario nella Comunità che un sottosistema è:
 - conforme alle disposizioni della direttiva,
 - conforme alle altre disposizioni regolamentari di applicazione nel rispetto del trattato «CE» e che può essere messo in servizio.
2. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:
 - progettazione generale;
 - fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;
 - prove del sottosistema terminato.
3. L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario nella Comunità che a sua volta stabilisce la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

4. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:
- infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;
 - per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;
 - elenco dei componenti di cui all'articolo 2 incorporati nel sottosistema;
 - copie delle dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
 - attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo da esso vistate e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit effettuati nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4 qui di seguito.
5. **Sorveglianza**
- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella Comunità deve consegnarli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato per verificare la realizzazione effettua periodicamente degli «audit» per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere a «audit» completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.
6. La documentazione completa di cui al paragrafo 4 è depositata a sostegno dell'attestazione di conformità rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella Comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente aggiudicatore invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.
- Una copia della documentazione è conservata dall'ente aggiudicatore per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri.
7. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:
- le domande di verifica «CE» ricevute;
 - le attestazioni di conformità rilasciate;
 - le attestazioni di conformità rifiutate.
8. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.

*ALLEGATO VIII***CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO CONSIDERARE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI**

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire direttamente né come mandatario nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti sensibili o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.
 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con questi controlli;
 - l'idoneità necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati.
 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La remunerazione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi.
 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
 7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato dove esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.
-

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 92/511/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, al fine di aumentare l'importo dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria

(94/C 134/06)

COM(94) 118 def. — 94/0103(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma della decisione 92/511/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la Comunità ha concesso alla Bulgaria un prestito a medio termine di un importo massimo di 110 Mio di ECU in conto capitale al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e di rafforzare le riserve del paese; che detto prestito non è stato versato dalla Commissione in seguito al mancato rispetto delle condizioni di erogazione da parte della Bulgaria e del successivo venir meno dell'accordo di finanziamento 1992-1993 con il Fondo monetario internazionale (FMI);

considerando che le autorità bulgare hanno concordato con il FMI un programma economico per il 1994 che è sostenuto da un nuovo accordo di stand-by;

considerando che nel novembre del 1993 le autorità bulgare e il Comitato consultivo bancario dei creditori commerciali di questo paese sono pervenuti ad un accordo sulle condizioni generali di una riduzione globale del debito e del servizio del debito (DDSR) che verrà attuata nel corso del 1994;

considerando che l'economia bulgara è stata gravemente danneggiata dalla rigorosa osservanza da parte della Bulgaria delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite contro la Serbia e il Montenegro;

considerando che le autorità bulgare hanno chiesto assistenza finanziaria al gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) e all'Unione europea; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale e del riporto dell'assistenza finanziaria fornita dal G-24 per il 1991, resta da finanziare per il 1994 una somma di circa 330 Mio di USD per rafforzare le riserve valutarie della Bulgaria, assicurare la riuscita dell'ac-

cordo DDSR ed evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo bulgaro si prefigge di raggiungere con il suo nuovo programma economico;

considerando che la concessione alla Bulgaria di un prestito a medio termine della Comunità è uno strumento atto ad aiutare il paese a far fronte all'accresciuto fabbisogno della bilancia dei pagamenti; che occorre pertanto aumentare l'importo massimo previsto per tale prestito dalla decisione 92/551/CEE del Consiglio;

considerando che la Commissione, in quanto responsabile del coordinamento dell'assistenza del G-24, ha invitato i paesi che ne fanno parte a fornire alla Bulgaria ulteriore assistenza complementare a sostegno della bilancia dei pagamenti;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 92/511/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'importo di «110 Mio di ECU» è sostituito da «150 Mio di ECU».
- 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La seconda quota è svincolata non prima del quarto trimestre del 1994, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione dell'accordo di stand-by con il FMI da parte della Bulgaria.»

(1) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 94.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore della Romania

(94/C 134/07)

COM(94) 118 def. — 94/0104(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Romania e l'Unione europea hanno concluso un accordo di associazione;

considerando che, con decisione 91/384/CEE (¹), il Consiglio ha deciso di accordare alla Romania assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 375 milioni di ECU onde garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; che, con decisione 92/551/CEE (²), il Consiglio ha deciso di erogare ulteriore assistenza finanziaria alla Romania per un importo di 80 milioni di ECU;

considerando che la Romania deve comunque adottare ulteriori misure di aggiustamento e di riforma per ridurre il tasso di inflazione, liberalizzare il regime dei cambi, rafforzare la disciplina finanziaria nelle imprese ed accelerare il processo di privatizzazione;

considerando che la Romania ha raggiunto, nel dicembre del 1993, un accordo di principio con il Fondo monetario internazionale (FMI) in merito ad un nuovo programma economico sostenuto da un accordo di stand-by con il FMI;

considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria agli enti finanziari internazionali, all'Unione europea e ad altri donatori bilaterali e che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 275 Mio di USD per rafforzare le riserve valutarie della Romania, per stabilizzare il cambio e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che potrebbe gravemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con il suo nuovo programma economico;

considerando che la concessione alla Romania da parte della Comunità europea di un nuovo prestito a medio termine è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione delle riserve del paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 125 Mio di ECU in conto capitale, per una durata massima di sette anni al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Romania attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e la Romania.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Romania in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio del FMI dell'accordo di stand-by.

(¹) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64.

(²) GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30.

2. La seconda quota è svincolata non prima del quarto trimestre del 1994, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione dell'accordo di stand-by da parte della Romania.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Romania.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Romania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui

prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.